



DECRETO "BALDUZZI" E RESPONSABILITÀ

Assemblea TSRM Ferrara
28 maggio 2013

Avv. Roberta Li Calzi

CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

Obbligo di rispondere di un'azione antigiuridica
(contraria alle norme)

cioè

di sopportare le conseguenze previste dalla legge per
quell'azione

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Quando l'azione antigiuridica si verifica nel corso
dell'esercizio professionale

si parla di

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

TIPI DI RESPONSABILITÀ

1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

2. RESPONSABILITÀ CIVILE

3. RESPONSABILITÀ PENALE

1) RESPONSABILITÀ CIVILE

Norme violate:

- *Codice Civile*
- *Leggi Speciali*

**1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
(AQUILIANA)**

2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Art. 2043 Codice Civile:

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

- **CONDOTTE DOLOSE**

- **CONDOTTE COLPOSE**

- 1) *negligenza, imprudenza, imperizia*

- 2) *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*

- **ONERE DELLA PROVA:** grava sul **danneggiato** l'onere di dimostrare la colpa, il danno e il nesso di causalità.
- **PRESCRIZIONE:** l'azione di responsabilità per l'illecito extracontrattuale si prescrive in *cinque anni*.
- **RISARCIMENTO DANNI:** si estende anche tutti i danni non prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.

EVOLUZIONE

*Dalla responsabilità **EXTRACONTRATTUALE***



*alla responsabilità **CONTRATTUALE***

2) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Art. 1218 Codice Civile:

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

- **ONERE DELLA PROVA:** il creditore della prestazione (paziente) deve limitarsi a dedurre l'inadempimento ed è il debitore (sanitario) che dovrà dimostrare che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione, derivante da causa lui non imputabile.
- **PRESCRIZIONE (ordinaria):** l'azione di responsabilità per l'illecito contrattuale si prescrive in *dieci anni*.
- **RISARCIMENTO DANNI:** contempla solo i danni prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione.

Cass. Sezioni Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 577

Il medico e l'ospedale (senza alcuna differenza tra strutture pubbliche e private) rispondono *a titolo contrattuale* dei danni arrecati dal sanitario per il solo fatto del **“contatto” intervenuto con il paziente**, indipendentemente dall'assunzione formale di obblighi riconducibili ad una fonte negoziale tipica.

1) RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 40 Codice Penale:

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Legge n. 189/2012: conversione in legge del c.d. DECRETO "BALDUZZI"

- L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
- In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

**Tribunale di Varese, sez. I civile,
sentenza 26 novembre 2012 n. 1406**

- *in sede penale, la responsabilità sanitaria è esclusa per colpa lieve (se rispettate le linee guida e le buone prassi);*
- *in sede civile, invece, anche in caso di colpa lieve, è ammessa l'azione ex art. 2043 c.c.*

Tribunale di Varese

- *La norma, con la dichiarata finalità di intervenire contro il dilagante fenomeno della c.d. **medicina difensiva**, introduce una sorta di “esimente” speciale nella responsabilità penale medica, circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave e dolo.*
- *Per il caso della colpa lieve, tuttavia, dichiara la persistenza della **responsabilità civile** del medico, individuandone però la fonte nell’art. 2043 c.c. (EXTRACONTRATTUALE)*

**Tribunale di Torino, sez. IV civile,
sentenza 14 febbraio 2013**

- *Il legislatore afferma espressamente che nei casi di irrilevanza penale della condotta del medico egli risponde comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.*



**responsabilità aquiliana (extracontrattuale)
del medico pubblico dipendente**

Tribunale di Torino

- *Se "resta fermo" l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. in tutti i casi in cui il medico (come anche la struttura nella quale opera) sia chiamato a rispondere del suo operato, che questo sia penalmente rilevante o meno, significa che **la responsabilità del medico è extracontrattuale.***
- *Questo getta alle ortiche la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale, e porta la lite all'interno della responsabilità aquiliana, con conseguente spostamento dell'onere probatorio tutto a carico della parte attrice.*

Tribunale di Arezzo **sentenza 14 febbraio 2013**

- *il primo periodo prevede l'esclusione della responsabilità penale (per colpa lieve) in favore dei sanitari che si attengano alle linee guida e alle buone pratiche accreditate;*
- *la norma del secondo periodo ha la funzione di chiarire che l'esclusione della responsabilità penale non fa venir meno l'obbligo di risarcire il danno;*
- *nella "determinazione del risarcimento" deve tenersi debitamente conto della condotta conforme alle linee guida e alle buone pratiche;*

Tribunale di Arezzo

- *la norma del secondo periodo non ha inteso operare alcuna scelta circa il regime di accertamento della responsabilità civile, ma ha voluto soltanto far salvo (“resta comunque fermo”) il **risarcimento del danno** anche in caso di applicazione dell’esimente penale, lasciando l’interprete libero di individuare il **modello da seguire in ambito risarcitorio civile**;*
- *l’art. 3, comma 1 L. n. 189/12 non impone alcun ripensamento dell’inquadramento **contrattuale** della responsabilità sanitaria*

Cassazione Civile n. 40130 del 19 febbraio 2013

Ricollega la menzione dell'art. 2043 c.c. al principio generale del *neminem laedere* e resta quindi valido l'orientamento consolidato della **natura contrattuale** del rapporto tra medico, struttura e paziente.

Cassazione Penale n. 268 del 29 gennaio 2013

La Corte di Cassazione ha rinviato la causa (condanna per omicidio colposo di un chirurgo) al Giudice di merito affinché riesaminasse il caso per determinare:

- 1) Se esistano **linee guida** o pratiche mediche accreditate afferenti l'esecuzione dell'atto chirurgico in questione
- 2) Se l'intervento si sia mosso **entro i confini segnati da tali direttive** e, in caso affermativo:
- 3) Se nell'esecuzione dell'atto vi sia stata **colpa lieve o grave**

Cassazione Penale n. 16237/2013

Le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi.

Tanto più ci si discosta dalle linee guida immotivatamente, tanto più sarà ravvisabile la **colpa grave**.

Tribunale di Milano 21/3/2013

Il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 21 marzo 2013 ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la **questione di illegittimità costituzionale** della c.d. Legge Balduzzi relativa a numerosi articoli della Costituzione.

**Grazie per
l'attenzione!**

